



TRIBUNALE DI GROSSETO

Il giudice;

letta la richiesta di archiviazione del P.M. pervenuta in data 22 dicembre 2023 in relazione al procedimento penale indicato in epigrafe pendente a carico di SAMMURI Giampiero e BURLANDO Maurizio, in atti generalizzati, in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv, 110 e 544 *bis* c.p., in isola del Giglio, in data antecedente e prossima al 30 novembre 2021; visto l'atto di opposizione proposto dalle persone offese "VITADACANI ODV" e "CENTRO RECUPERO RICCI LA NINNA";

lette le memorie *ex art.* 121 c.p.p. depositate dai difensori degli indagati e della persona offesa;

sentite le parti all'udienza del 7 maggio 2024, a scioglimento della riserva che precede.

OSSERVA

Ritiene questo giudice che le argomentazioni svolte dal P.M. nella sua articolata richiesta di archiviazione circa l'insussistenza del reato ipotizzato (che punisce "*l'uccisione di animali, per crudeltà o senza necessità*") siano condivisibili.

Anche a prescindere infatti da ogni considerazione in ordine alla complessa e dibattuta questione della possibilità di classificare il muflone del Giglio come "specie alloctona invasiva", rilievo decisivo - al fine di escludere la configurabilità del delitto *de quo* sia sotto il profilo oggettivo che dal punto di vista dell'elemento psicologico del reato (necessariamente doloso) - riveste la circostanza che la condotta degli indagati "*si colloca a valle di un complesso e articolato iter amministrativo sia nazionale che europeo che ha visto il coinvolgimento*

di una pluralità di soggetti istituzionali che hanno approvato e/o autorizzato il progetto e i protocolli operativi predisposti”, come pure il fatto che “le scelte effettuate rientrano nella potestà amministrativa discrezionale mista e/o tecnica dell’Ente Parco e, anche ritenendo errate le scelte fatte, queste sarebbero al più imputabili a titolo colposo” (cfr. pagg. 11 richiesta archiviazione).

Il Sammuri ed il Burlando, nelle loro rispettive qualità, hanno agito per la tutela di un interesse pubblico parziale, perché proprio dell’Ente Parco dagli stessi rappresentato, quello cioè alla preservazione dell’ecosistema dell’arcipelago toscano di cui l’Isola del Giglio fa parte e non certo “*per crudeltà o senza necessità*” e le decisioni dagli stessi adottate si sono basate su autorevoli pareri tecnico-scientifici, tra cui quello dell’ISPRA (che ha ritenuto preferibile l’opzione gestionale mediante abbattimenti).

In un simile contesto amministrativo, connotato da ampi margini di discrezionalità tecnica o “mista” (tecnica ed amministrativa), deve escludersi in radice la stessa astratta configurabilità della fattispecie dolosa contestata

Nel caso di specie del tutto superflui appaiono allora gli ulteriori accertamenti istruttori sollecitati dall’opponente nella propria memoria di opposizione.

P.Q.M.


Visti gli artt. 409, 410 c.p.p., dispone l’archiviazione del procedimento penale indicato in epigrafe ed ordina la restituzione del fascicolo all’Ufficio del PM, autorizzandolo al rilascio di copia degli atti alle parti.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Grosseto, 10 giugno 2024

TRIBUNALE DI GROSSETO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Grosseto, 10/06/2024

L’assistente giudiziario
Monica Bottai



Il Giudice
dott. Andrea Stramenga

